

Nota 1

In linea di principio, la definizione agevolata prevista dall'art. 6 D.L. n. 119/2018 comporta la non debenza delle sanzioni e degli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle pronunce già emesse alla data del 24 ottobre 2018, con percentuali che variano dal 5 per cento al 90 per cento del valore della lite. In proposito, si evidenzia che i Comuni, nell'adottare i propri regolamenti in materia di definizione agevolata, hanno dovuto attenersi alle stesse previsioni, non avendo alcuna facoltà di ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa nazionale.